

Cass., civ. sez. II, del 14 maggio 2018, n. 11668

5. Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali (e sempre che, in quest'ultimo caso, l'acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: art. 179, lett. f, c.c.) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179, lett. c, c.c.) ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge (art. 179, lett. d, c.c.), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (art. 179, comma 2°, c.c., con espresso riferimento ai casi previsti dall'art. 179, lett. c, d, f cit.).

La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2°, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1°, lett. c), d) ed f), c.c. (Cass. SU n. 22755 del 2009; Cass. n. 1523 del 2012).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata, in punto di fatto, risulta, per un verso, che "in costanza di matrimonio il convenuto ha acquistato un appartamento al piano primo con annesso vano deposito al sesto piano in P. Strada M n. e, per altro verso, che "... nel caso di specie manca del tutto la partecipazione all'atto di acquisto della G e la suindicata dichiarazione di esclusione ...". Ne consegue la piena correttezza della decisione assunta nella parte in cui ha ritenuto che l'immobile di P costituisca oggetto della comunione legale tra il ricorrente e la G ed appartenga, quindi, in proprietà, a quest'ultima, per una quota pari alla metà.